



Disposizioni applicative della legge regionale 21 /12 /2012 n.16

per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione che usufruiscono dei contributi di cui al Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74: “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012” e successive ordinanze commissariali:

- Individuazione delle Unità Minime di Intervento
- Caratteristiche tipologiche e costruttive da rispettarsi negli interventi di ricostruzione nel centro storico e nel territorio rurale

Gruppo di lavoro del Settore Territorio e Sviluppo Economico:

- arch. Adele Rampolla, dirigente del settore
- arch. Carlo Caleffi
- geom. Angela Zibordi

Consulenza:



- arch. Carlo Santacroce, prog. responsabile,
- arch. Rudi Fallaci
- ing. Mauro Perini
- ing. Denis Magoni
- ing. Ilaria Mantoan

INDICE

Relazione illustrativa	2
1. Individuazione delle Unità Minime di Intervento	2
2. Normativa tecnica e riferimenti tecnici	8
3. Unità di Intervento Speciali per il Piano della ricostruzione	8
4. Caratteristiche tipologiche e costruttive da rispettarsi negli interventi di ricostruzione nel centro storico e nel territorio rurale	9
Disposizioni normative	10

Relazione illustrativa

1. Individuazione delle Unità Minime di Intervento strutturali

La presente Relazione metodologica e illustrativa riguarda l'individuazione degli aggregati edilizi e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento, ai sensi della Legge Regionale 21 Dicembre 2012 n.16.

Ai sensi dell'art. 7 di detta Legge, i Comuni, con apposita deliberazione del Consiglio comunale assunta entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, possono individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, fermo restando che la progettazione dovrà comunque tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14 gennaio 2008).

Il centro storico del Comune di Mirandola è costituito per lo più da tessuti edilizi aggregati e sporadicamente composto da edifici isolati; si riscontrano tipologie edilizie prevalentemente in muratura, ove la coesistenza di diverse e successive stratificazioni e modificazioni, talvolta incongrue, ha comportato l'insorgenza di specifici fattori di vulnerabilità sismica.

Alcune caratteristiche accomunano gli edifici in aggregato:

- disomogeneità delle strutture portanti in muratura;
- caratteristiche di rigidità e resistenza molto difformi tra loro;
- porzioni realizzate in epoche diverse, a volte collegate alle strutture preesistenti, a volte separate da giunti strutturali o pareti doppie in aderenza;
- ristrutturazioni con inserimento di cordoli o intonaci armati che hanno alterato il comportamento strutturale dell'edificio o parte di esso.

In generale, un aggregato edilizio è costituito da un insieme di parti che sono il risultato di una genesi articolata e non unitaria, dovuta a molteplici fattori (sequenza costruttiva, cambio di materiali, mutate esigenze, avvicinarsi di proprietari,...).

Secondo l'art. 2 "Definizioni" della Legge Regionale 21 Dicembre 2012 n.16. per "Aggregato edilizio", si intende un insieme di unità strutturali che siano accorpate tra loro o a contatto, le quali possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere. Gli aggregati edilizi sono presenti nel centro storico, nel tessuto urbano consolidato e negli abitati rurali e presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali più o meno efficaci tra le diverse unità strutturali.

In questo caso di studio, il centro storico del Comune di Mirandola è stato suddiviso in aggregati che coincidono con gli isolati, già precedentemente numerati nella mappatura del Piano di Recupero del Centro Storico approvato con delibera C.C. n. 146 del 23/07/2001.

Nel caso di aggregati complessi ed estesi, ferma restando la necessità di intervenire in modo unitario, si può ricorrere ad una suddivisione in parti, ovvero Unità Minime di Intervento, nel rispetto dei vincoli e delle specifiche fornite al riguardo della OPCM 3820 e dalla Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617, nell'appendice C.8.A.3 Aggregati edilizi).

Passo propedeutico all'eventuale operazione di suddivisione è la identificazione degli edifici riconoscibili, nell'ambito dell'aggregato. Tale operazione non è sempre univoca,

specialmente nel caso dei sistemi in muratura tipici dei tessuti storici. L'Unità Strutturale Omogenea deve comunque avere continuità da cielo a terra, così da contenere al suo interno il flusso delle tensioni dovute ai carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti con tipologie costruttive e strutturali diverse. Ai fini della sua identificazione dovrà inoltre essere tenuta in considerazione l'unitarietà del comportamento strutturale nei confronti delle azioni dinamiche, oltre che di quelle statiche.

L'Unità Minima di Intervento si configura pertanto come una porzione di aggregato, costituita da una o più Unità Strutturali Omogenee (edifici), che sarà oggetto di intervento unitario, nel rispetto di una corretta modellazione degli aspetti di interazione strutturale tra la parte individuata come UMI e quella posta in adiacenza, esterna alla UMI. La scelta ottimale delle UMI sarà tale da minimizzare le reciproche interazioni sotto l'effetto dell'azione sismica.

“Con il medesimo provvedimento, sono altresì perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico” (art. 7 comma 1 della Legge regionale n. 16/2012).

Tale individuazione viene effettuata sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma, delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio e tenendo conto degli elementi conoscitivi presenti negli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

Secondo l'art. 2 "Definizioni" della Legge Regionale n.16/2012: *“Per "Unità minime di intervento" o "UMI", si intendono gli edifici autonomi e le unità strutturali facenti parte di aggregati edilizi presenti in qualunque ambito del territorio comunale, che siano composti da più edifici la cui riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione deve essere progettata unitariamente, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio, ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi o più lotti”.*

Nell'individuazione delle UMI si è cercato di armonizzare diverse esigenze, come indicato nella Legge Regionale sopra citata:

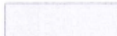
- assicurare l'unitarietà della progettazione e dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico;
- rendere il dimensionamento delle UMI compatibile con le esigenze di rapidità, fattibilità ed unitarietà dell'intervento

La perimetrazione delle UMI è stata quindi eseguita tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- Il Piano di recupero approvato nel Luglio 2001, che contiene fra l'altro nella Tavola n. 80 una individuazione di cosiddette unità minime di intervento, che di fatto corrispondono piuttosto alle singole unità edilizie o unità strutturali omogenee;
- La mappatura dei danni prodotti dal sisma del 20 e del 29 Maggio 2012, che si riproduce qui di seguito, costituita dalla classificazione sull'agibilità o meno degli edifici sulla base delle schede AeDES;
- I danni intrinseci dell'edificio.

Legenda

Tipo di agibilità

	non rilevato
	A - Edificio agibile
	B - Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
	C - Edificio parzialmente inagibile
	D - Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
	E - Edificio inagibile
	F - Edificio inagibile rischio crollo
	R - Ristrutturazione edilizia

Intrinseco

•	A
▲	B
■	C
⊗	E



Carta dell'agibilità degli edifici sulla base delle schede AEDES

Un accurato sopralluogo ha permesso di identificare le caratteristiche tipologiche, strutturali e architettoniche da tenere in considerazione nella perimetrazione delle UMI.

Nella planimetria, predisposta sulla cartografia catastale, sono riportati:

- gli aggregati edilizi, coincidenti con gli isolati;
- la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (che si è ritenuto opportuno denominare '**UMI-s**', ossia 'strutturali', per distinguerle dalla UMI identificate nel vigente Piano di Recupero);

Il lavoro eseguito per la perimetrazione delle UMI-s è stato per necessità eseguito in modo speditivo, non essendo in grado di operare sopralluoghi all'interno degli edifici e non potendo eseguire rilievi geometrici di ogni fabbricato.

Nella suddivisione degli aggregati in UMI-s si sono raggruppate una o più unità strutturali che presentassero omogeneità da cielo a terra per il flusso dei carichi verticali e che si distinguessero dalle adiacenti per:

- tipologia costruttiva;
- materiali;
- confini costituiti da spazi aperti o da giunti strutturali;
- differenza di altezza;
- età di costruzione;
- sfalsamento dei piani.

Nella suddetta suddivisione si è proceduto come di seguito riportato:

- in presenza di unità strutturali adiacenti limitatamente interconnesse tra di loro (collegamenti di limitata estensione plani-volumetrica, archi di contrasto, muri di recinzione) sono state delimitate separate Unità Minime di Intervento strutturali;
- in presenza di unità strutturali adiacenti, con estensione planivolumetrica paragonabile e strutturalmente interconnesse è stata definita un'unica Unità Minima di Intervento strutturale;
- in presenza di unità strutturali adiacenti, con estensione planivolumetrica paragonabile ma strutturalmente connesse in modo limitato (presenza di giunto strutturale o muro doppio in aderenza) sono state definite UMI-s distinte.

Sulla base della metodologia adottata, sono state identificate 397 UMI-s; per confronto, nella stessa area urbana il PDR vigente identifica 512 'unità minime di intervento' (unità edilizie).

In una successiva fase di progettazione degli interventi da attuare, sarà compito del progettista eseguire un rilievo geometrico, costruttivo-strutturale e dello stato di danno per ogni singola UMI-s, in modo da presentare un progetto unitario finalizzato al miglioramento del comportamento globale della struttura.

Al fine di un corretto studio del comportamento di ogni singola UMI-s e degli effetti esercitati dai fabbricati adiacenti sulla stessa, come ad esempio la spinta di sistemi voltati, la presenza di carichi (verticali o orizzontali) provenienti da solai o da pareti di Unità strutturali adiacenti alla UMI-s, il Progettista sarà chiamato allo studio di una più ampia porzione di aggregato detta Unità Minima di Analisi, (comprendente solitamente alcune Unità Strutturali adiacenti alla UMI-s), da includere quindi nella fase conoscitiva e di diagnosi del danno sismico e della vulnerabilità.

Gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI-s e la concessione dei relativi contributi sono subordinati alla presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione dei conseguenti titoli edilizi. Allo scopo di accelerare l'attività di ricostruzione, il comune può consentire che il progetto unitario sia attuato per fasi o per lotti distinti, rilasciando autonomi titoli abilitativi per ciascun edificio o unità strutturale, e quantificando i relativi contributi, previa verifica del livello di sicurezza che sarebbe raggiunto da ciascuna fase o lotto d'intervento, il quale non può risultare inferiore a quello stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e dal progetto approvato.

Gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati e di ricostruzione degli edifici distrutti, ricompresi all'interno delle UMI-s, sono attuati con interventi diretti, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 16/2012 e dagli strumenti urbanistici vigenti, come eventualmente modificati dal Piano della ricostruzione.

Qualora la UMI-s coincida con un condominio formalmente costituito, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione sono deliberati dai proprietari ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012. In tale caso, il progetto degli interventi e la domanda di accesso ai contributi è presentata dall'amministratore del condominio.

In caso contrario i proprietari designano all'unanimità un rappresentante unico, delegato a svolgere tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'intervento unitario, tra cui la presentazione della domanda di contributo, la predisposizione e presentazione del progetto, la riscossione del contributo riconosciuto e il riparto delle spese.

Gli interventi strutturali e la valutazione della sicurezza da eseguirsi sulle singole UMI-s dovranno essere conformi a quanto prescritto nella Normativa vigente D.M. 14 Gennaio 2008 Cap. 8 in particolare § 8.4.2 e 8.4.3 di seguito riportati:

8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.

È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.

Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.

2 Normativa tecnica e riferimenti tecnici

2.1 Norme di riferimento cogenti

- Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971. "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica".
- D.M. 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni e relativa Circolare 02/02/2009 n° 617

2.2 Altre norme e documenti tecnici integrativi

- Ordinanza del PCM n. 3274/2003, allegato 1 "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"
- Legge Regionale 30 Ottobre 2008 n.19 , "Norme per la riduzione del rischio sismico"
- Linee Guida per il rilievo, l'analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato, Dipartimento della protezione civile e Reluis (2010)

3. Unità di Intervento Speciali per il Piano della ricostruzione

Nella medesima cartografia che individua le UMI-s sono inoltre individuate cinque Unità di Intervento Speciali nelle quali è intenzione dell'Amministrazione Comunale prevedere non una semplice riparazione o ricostruzione degli edifici dov'erano e com'erano, ma interventi anche diversamente progettati, che possono comportare una diversa distribuzione o dislocazione dei volumi preesistenti, con l'obiettivo dare luogo ad assetti urbani che associno maggiore qualità e funzionalità dello spazio pubblico, maggiore sicurezza, ed anche occasioni di insediamento di nuove funzioni attrattive nel centro storico.

Si tratta dei seguenti casi:

- l'edificio cosiddetto 'M2' e la frontistante Piazza Ceretti,
- l'edificio detto 'della Scaletta', in Via Cesare Battisti, demolito,
- l'insieme di edifici e spazi aperti compresi fra il Piazzale Marconi e Via Tabacchi;
- l'insieme di edifici comprendenti l'ex-Milizia, l'oratorio e l'ex-cinema in Via Pico;
- l'edificio alto in Via Silvio Pellico.

Pertanto, il nuovo assetto di progetto di questi complessi immobiliari dovrà essere definito e disciplinato nel dettaglio nell'ambito del Piano della Ricostruzione di cui all'art. 12 della L.R. n.16/2012, che l'Amministrazione si accinge ad elaborare.

Non a caso questi immobili rientrano anche negli ambiti urbani sui quali l'Amministrazione Comunale, con l'aiuto e la collaborazione dell'Urban Center di Torino, sta predisponendo un concorso di idee, in modo da disporre di spunti progettuali ed indirizzi utili per il Piano della Ricostruzione.

4. Caratteristiche tipologiche e costruttive da rispettarsi negli interventi di ricostruzione nel centro storico e nel territorio rurale

Con il presente provvedimento l'Amministrazione comunale da attuazione anche ad altre disposizioni della L.R. n.16/2012, e precisamente:

- all'art. 5 ("Interventi nei centri storici e nei nuclei storici non urbani"), comma 2:

" All'interno del perimetro del centro storico e dei nuclei storici non urbani, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni della pianificazione urbanistica che attengono alla tutela delle caratteristiche tipologiche ed edilizie, ai materiali costruttivi e ad ogni altro carattere che connota la trama viaria ed edilizia storica in cui si inserisce l'edificio da ricostruire. Nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive, da osservarsi nella progettazione dei medesimi interventi."

- all'art. 9 ("Interventi nel territorio rurale") comma 8:

"nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione."

- all'art. 12 ("Piano della Ricostruzione") comma 5:

"Nelle more dell'approvazione del Piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, può procedere alla revisione dei vincoli di tutela ed alla autorizzazione della presentazione dei relativi titoli edilizi, limitatamente agli edifici di pregio storico testimoniale per i quali la pianificazione urbanistica ammette comunque la ristrutturazione edilizia.."

Pertanto con le disposizioni normative di cui agli articoli 2, 3 e 4 che seguono:

- per quegli edifici crollati o già demoliti in attuazione di ordinanza comunale, ricadenti nel centro storico, o comunque vincolati nel PRG ad interventi conservativi, o ancora ricadenti nel territorio rurale, vengono dettati i criteri tipologici e morfologici da rispettarsi nella ricostruzione;
- e inoltre, per quegli edifici che sono assoggettati dal PRG o dal Piano di Recupero del Centro Storico alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, vengono dettate le modalità con cui, nel caso risulti accertato che a causa della gravità del danno l'edificio non possa essere adeguatamente riparato ma vada demolito e ricostruito. il responsabile del SUE determina la revisione del vincolo di tutela.

L'orientamento assunto è stato quello di assicurare in linea di massima che nella ricostruzione di edifici demoliti o che sarà indispensabile demolire e ricostruire si rispettino alcuni criteri planivolumetrici e morfologici che possano inserire il nuovo edificio senza contrasti stridenti con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale del centro storico e del territorio rurale; queste disposizioni non impediscono comunque l'utilizzo di un linguaggio architettonico che evidenzii la modernità dell'edificio ricostruito. Viceversa non vengono dettate disposizioni morfologiche nel caso di ricostruzione di edifici nelle altre parti del territorio comunale diverse dal centro storico e dalle zone agricole.

Negli interventi disciplinati nel Piano della Ricostruzione potranno invece valutarsi e prevedersi anche criteri difforni e l'inserimento di strutture architettoniche innovative.

Disposizioni normative

Art. 1 Individuazione degli aggregati, delle Unità Minime di Intervento e delle Unità di Intervento Speciali

1. In applicazione dell'art. 7 della L.R. 18 dicembre 2012 n. 16, con il presente provvedimento si individuano gli Aggregati e le Unità Minime di Intervento (d'ora in poi denominate UMI-s, ossia 'strutturali', per distinguerle dalle UMI identificate nel Piano di Recupero vigente) da rispettare nella progettazione degli interventi.
2. Con riguardo al centro storico come delimitato nel vigente Piano Regolatore Generale (d'ora in poi PRG) e nel vigente Piano di recupero approvato con atto di C. C. n. 146 del 23/07/2001 (d'ora in poi PdR), nella Tavola 1 "Individuazione delle U.M.I nel centro storico", allegata al presente provvedimento sono individuati e perimetrati:
 - n. 38 aggregati la cui delimitazione e numerazione riprende quella dei corrispondenti isolati individuati nella Tav. 67 del PdR. Rispetto a tale Tavola, non sono stati ricompresi gli isolati n. 16, 18, 20, 22 e 31 in quanto costituiti da edifici non aggregati.
 - All'interno di ciascun aggregato, le Unità Minime di Intervento (UMI-s) intese, ai sensi della suddetta legge come gli "insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico";
 - n. 5 Unità di Intervento Speciali, nelle quali vanno previsti interventi anche comportanti una diversa distribuzione o dislocazione dei volumi preesistenti, il cui assetto sarà pertanto definito nel Piano della Ricostruzione di cui all'art. 12 della L.R. n.16/2012.
2. In ciascuna UMI-s come sopra individuata tutti gli interventi, di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione come definiti nel PdR, e comunque tutti gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione che usufruiscano dei contributi di cui al Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 e successive ordinanze commissariali sono soggetti a progettazione unitaria estesa all'intera UMI-s nei termini stabiliti dall'art. 7 della L.R. 16/2012.
3. Nella Tavola allegata i limiti delle UMI-s sono individuati su base cartografica catastale, prevalentemente coincidenti con limiti catastali. E' compito del progettista incaricato riportare tali limiti sul rilievo planimetrico, anche apportando i minimi adattamenti che possono derivare da eventuali inesattezze della mappa catastale.

Nel caso delle UMI-s di maggiore estensione e complessità, in sede di progettazione, sulla base del rilievo delle strutture dell'intera UMI-s, il progettista incaricato può verificare la possibilità di suddividere la UMI-s in UMI-s più piccole e sottoporre tale proposta al Comune. Il Comune può approvare la proposta con delibera di modifica del presente atto.
4. Nella fase conoscitiva e di diagnosi del danno sismico e della vulnerabilità, al fine di un corretto studio del comportamento di ogni singola UMI-s e degli effetti

esercitati dai fabbricati adiacenti sulla stessa, il Progettista dovrà allargare lo studio ad una più ampia porzione di aggregato (Unità Minima di Analisi) (comprendente solitamente alcune Unità Strutturali adiacenti alla UMI-s),

5. Al di fuori dell'area delimitata come centro storico, per tutti gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione che usufruiscano dei contributi di cui al Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74: e successive ordinanze commissariali, l'unità minima di intervento è costituita dal singolo edificio come definito nelle Ordinanze Commissariali n. 29, 51 e 86 e succ. modificazioni.

In particolare costituiscono un'unità minima di intervento:

- gli edifici costituiti da più unità immobiliari in condominio,
- gli edifici a schiera frutto di un progetto unitario.

Art. 2 Disposizioni per gli interventi nel centro storico

1. Per tutti gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione che usufruiscono dei contributi di cui al Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 e successive ordinanze commissariali, che ricadano nel centro storico si applicano le disposizioni di cui al PdR con le seguenti integrazioni e modificazioni.
2. Negli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico:
 - nei casi in cui il PdR (art. 13 e Tav. da 83 a 125) individua la possibilità o la prescrizione di realizzare nuove aperture o modifiche delle aperture nelle facciate o nei muri portanti, tali disposizioni si applicano, fatto salvo che il progettista asseveri che tali interventi risultino in contraddizione con il miglioramento sismico dell'edificio.
 - nei casi in cui il PdR (art. 19 e Tav. da 83 a 125) individua la possibilità o la prescrizione di aumentare l'altezza della linea di colmo o della linea di gronda dell'edificio, tali disposizioni si applicano, fatto salvo che il progettista asseveri che tali interventi risultino in contraddizione con il miglioramento sismico dell'edificio.
3. Per gli interventi di ricostruzione di edifici interamente crollati a causa del sisma, o che siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, la ricostruzione nel centro storico deve comunque avvenire nell'ambito del sedime originario, nel rispetto degli allineamenti stradali preesistenti, senza superare l'altezza massima in gronda dell'edificio preesistente. Nel caso non si opti per una fedele ricostruzione dell'edificio preesistente, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche morfologiche:
 - la copertura deve essere a falde, congiungentisi nel colmo. con pendenza compresa fra il 33% e il 38%, senza abbaini sporgenti o terrazzini incassati, e con manto di copertura in coppi di laterizio (con o senza impianti di produzione energetica da FER aderenti o integrati alla falda);
 - le facciate devono essere rifinite con intonaco e tinteggiate con riferimento al Piano del Colore facente parte del PdR;
 - le aperture sui fronti strada (finestre, porte, portoni) devono tendenzialmente armonizzarsi (quanto agli allineamenti e ai rapporti dimensionali fra altezza e

larghezza della bucatura) con i connotati prevalenti delle bucatore degli edifici del medesimo fronte stradale;

- per gli infissi e serramenti si applicano le disposizioni dell'art. 32 lettera n) delle Norme del PdR; non sono ammessi sistemi oscuranti ad avvolgibile.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli interventi di ricostruzione ricadenti negli isolati n. 15, 16 e 20, e agli interventi di ricostruzione degli edifici che ai sensi del PdR (tav. 81 a e b) sono soggetti alla categoria di intervento di "ristrutturazione urbanistica".
 5. In applicazione dell'art. 4 comma 6 e dell'art. 12 comma 5 della L.R. n.16/2012, per gli edifici che abbiano subito danni gravissimi e a cui il PRG vigente attribuisca la categoria di intervento della Ristrutturazione edilizia, il progettista incaricato può presentare un'apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che il medesimo edificio non può essere adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma.

Il responsabile del SUE provvede alle verifiche ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n.16/2012 e, in caso di esito positivo, determina la revisione del vincolo di tutela, con i seguenti esiti:

- qualora l'edificio, nella tav. 81 a-b del PdR fosse individuato con apposito simbolo indicante "edifici che non presentano caratteristiche storico-ambientali", il vincolo viene considerato decaduto e per la ricostruzione si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3 e 4;
- negli altri casi il vincolo viene modificato, dalla categoria di intervento Ristrutturazione Edilizia a quella Ripristino Tipologico, ai sensi dell'art. 12.3 del PdR. e della L.R. 31/2002.

Art. 3 Disposizioni per gli interventi sugli edifici non ricadenti nel centro storico o nel territorio rurale

1. Nel caso di edifici soggetti a vincolo di tutela in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale che ricadano nel territorio urbano esterno al centro storico (ossia gli edifici individuati nell'elaborato B1 del PRG), qualora l'edificio sia interamente crollato a causa del sisma, o sia stato interamente demolito in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, non si applica nella ricostruzione la disciplina conservativa dell'edificio dettata nel PRG. Restano valide tutte le altre disposizioni del PRG riguardanti le zone omogenee B5.
2. In applicazione dell'art. 4 comma 6 e dell'art. 12 comma 5 della L.R. n.16/2012, per gli edifici che abbiano subito danni gravissimi e che siano privi di vincoli in quanto non considerati di pregio storico culturale, ovvero che il PRG vigente classifichi di pregio storico-testimoniale attribuendo la categoria di intervento della Ristrutturazione edilizia, il progettista incaricato può presentare un'apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che il medesimo edificio non può essere adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma.

Il responsabile del SUE provvede alle verifiche ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n.16/2012 e, in caso di esito positivo, determina la decadenza del vincolo; per la ricostruzione restano valide tutte le altre disposizioni del PRG.

Art. 4 Disposizioni per gli interventi nel territorio rurale

1. Nel territorio rurale (Zone E del PRG), per gli interventi di ricostruzione di edifici interamente crollati a causa del sisma, o che o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, le disposizioni seguenti integrano e modificano le vigenti disposizioni del Piano Regolatore Generale, con particolare riferimento all'art. 61 delle Norme.
2. Per gli edifici di cui al primo comma in tutto o prevalentemente abitativi, e per quelli a tipologia colonica mista (con abitazione e stalla-fienile in unico corpo in linea) la ricostruzione, ove non sia conforme al sedime, alla sagoma e alla volumetria dell'edificio preesistente, deve rispettare le seguenti caratteristiche tipologiche e morfologiche:
 - la pianta deve essere di forma semplice: quadrata o rettangolare;
 - la copertura deve essere a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo. con pendenza compresa fra il 30% e il 38%, senza abbaini sporgenti o terrazzini incassati, e con manto di copertura in laterizio (con o senza impianti di produzione energetica da FER aderenti o integrati alla falda);
 - l'edificio avrà di norma due piani fuori terra; sono ammessi edifici ad un piano o con più di due piani solo nel caso fosse questa la conformazione preesistente;
 - la sporgenza della gronda va commisurata alla media di quelle rilevabili sull'edilizia tradizionale locale , e in ogni caso non dovrà essere superiore a 70 cm.;
 - non sono ammessi balconi o logge; i porticati sono ammessi solo ove presenti nell'edificio preesistente.
 - in tutti i casi le facciate devono essere rifinite con intonaco, e tinteggiate con riferimento alle coloriture dell'edilizia tradizionale locale, escludendo l'utilizzo di pitture sintetiche lavabili con superficie lucida o in rilievo, di rivestimenti plastici, al quarzo o a grana grossa.
3. Per gli edifici non abitativi la ricostruzione, ove non sia conforme al sedime, alla sagoma e alla volumetria dell'edificio preesistente, non deve avvenire a distanza inferiore a m. 30 da edifici che costituiscono beni culturali o classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Non si formulano disposizioni vincolanti sulle caratteristiche tipologiche e morfologiche; tuttavia, qualora la ricostruzione non rispetti le seguenti caratteristiche:
 - copertura a falde congiungentisi nel colmo. e con manto di copertura in laterizio (con o senza impianti di produzione energetica da FER aderenti o integrati alla falda);
 - altezza massima in gronda m. 7,00;
 - lunghezza massima del lato più lungo m. 50.

è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo attraverso l'impianto di una cortina di alberi di alto fusto, intercalati ad essenze arbustive, su almeno due lati dell'edificio (o del gruppo di edifici).
4. In applicazione dell'art. 4 comma 6 e dell'art. 12 comma 5 della L.R. n.16/2012, per gli edifici che abbiano subito danni gravissimi e che siano privi di vincoli in quanto non considerati di pregio storico culturale, ovvero che il PRG vigente classifichi di pregio storico-testimoniale attribuendo la categoria di intervento della Ristrutturazione edilizia, il progettista incaricato può presentare un'apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che il medesimo

edificio non può essere adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma.

Il responsabile del SUE provvede alle verifiche ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n.16/2012 e, in caso di esito positivo, determina la decadenza del vincolo; per la ricostruzione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.